

n.	5340/2017	R.G.
n.		Reg. Sen
n.		Cron.
n		Rep.



**TRIBUNALE DI VENEZIA**

Il Tribunale civile di Venezia- in persona del Giudice dott. Giovanni Calasso nel procedimento civile iscritto al n. 5340 del ruolo generale dell'anno 2017, ha emesso la seguente:

**ORDINANZA**

ai sensi dell'art. 19, DLgs. 150/2011, dell'art. 702 bis ss. cpc., del DLgs. 2521/2007, del DLgs. 25/2008 e del DLgs. 286/1998, nella causa

**Promossa da:**

Attore	Difensore
	LEDDA FRANCESCA
	avv.francescaledda@gmail.com

**NEI CONFRONTI DI**

Convenuto	Difensore
COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VICENZA	

**FATTO**

1. nato a Madaripur un villaggio nel Bangladesh il 10.11.1997, ha impugnato il provvedimento del 02.03.2017, notificato il 18.04.17 del Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona sezione di Vicenza ed ha chiesto, previa sospensione del provvedimento impugnato:

- In via preliminare, dichiarare la nullità del provvedimento impugnato, per violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell'azione amministrativa;
- Nel merito, in via principale, accertare e dichiarare lo status di rifugiato del ricorrente;
- In via subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente alla protezione sussidiaria;
- In via ulteriormente subordinata, accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari;
- Con vittoria di spese, diritti e onorari.

**Nel corso dell'ascolto ha dichiarato che:**

- di essere di religione Musulmana; di non avere fatto parte di partiti politici, né di gruppi religiosi;
- di essere andato via dal Bangladesh per paura di uno zio che, a seguito della morte del padre, picchiava la madre perché voleva i documenti per impadronirsi del terreno di proprietà di famiglia;
- di essersi trasferito con la famiglia, a casa di un fratello della madre ma anche la moglie non voleva che restasse e, pertanto, è andato prima Dhaka e poi in un altro villaggio dove ha

incontrato lo zio che lo ha minacciato;

- E' stato costretto, seguito delle minacce ricevute, ad abbandonare il Bangladesh
- di lavorare come lavapiatti in un ristorante

### DIRITTO

Rilevato che:

**-D)** possa attribuirsi la protezione internazionale, a colui che *“cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese>>*, oppure a colui che *“apolide che si trova fuori dal territorio nel qual aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate e non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione di cui all'articolo 10”*;

-la qualifica di rifugiato possa essere attribuita solamente a colui che sia perseguito ovvero tema di esserlo per **specifici motivi** (razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ed opinioni politiche) dovendo quindi l'individuo richiedente protezione possedere le caratteristiche su cui la persecuzione si fonda ovvero essendo necessario che tali caratteristiche gli siano attribuite (a ragione o a torto) dall'agente di persecuzione;

-il timore di persecuzione per i motivi normativamente previsti possa sorgere anche allorquando lo straniero già si trovi sul territorio dello Stato al quale inoltra domanda di protezione;

-perché ricorra il requisito del timore di subire atti persecutori al fine del riconoscimento dello *status* di rifugiato sia necessario che detto **timore sia fondato** e, quindi, che il richiedente protezione internazionale abbia già effettivamente subito persecuzioni nel passato ovvero che di simili persecuzioni siano rimasti vittima altri del suo stesso ambiente sociale o familiare, ovvero altri individui che si trovano nella sua medesima situazione (art. 4, DLgs. 251/2007);

-ogni **valutazione di fondatezza del timore di persecuzione** debba essere effettuata tenuto conto della personale condizione e delle specifiche caratteristiche del richiedente protezione internazionale (art. 3, co. 3, lett. C, DLgs. 251/2007), imponendo al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave;

-ai sensi dell'art. 7, DLgs, 251/2007, debbano considerarsi **atti di persecuzione** quelli consistenti in gravi violazioni dei diritti umani fondamentali ovvero in atti che, congiuntamente considerati, abbiano sull'individuo un impatto analogo a quello provocato dalla violazione grave dei diritti umani fondamentali;

-gravi violazioni dei diritti umani fondamentali possano assumere la forma di: *“a) atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; b) provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; c) azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; d) rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria; e) azioni giudiziarie o sanzioni penali in conseguenza del rifiuto di prestare servizio militare in un conflitto, quando questo potrebbe comportare la commissione di crimini, reati o atti che rientrano nelle clausole di esclusione di cui all'articolo 10, comma 2; f) atti specificamente diretti contro un genere sessuale o contro l'infanzia”*.

-ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato, possa attribuirsi rilevanza, quale **agente persecutore**, tanto allo Stato estero di provenienza del richiedente protezione, quanto a soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e



privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare;

-quanto al regime dell'onere della prova nella materia in trattazione, *“sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova”*>> (cass. civ. 16221/2012);

- **nel concreto caso in esame**, le dichiarazioni rese dal ricorrente, ove fossero vere, non consentono detto riconoscimento atteso che attengono a fatti esclusivamente di diritto interno.

**II)** possa attribuirsi la qualifica di persona che può essere ammessa alla **protezione sussidiaria** e, come tale, di soggetto destinatario di protezione internazionale, a colui che è *“cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dal presente decreto e il quale non può o, a causa di tale rischio, non vuole avvalersi della protezione di detto Paese”*;

-per accedere all'istituto della protezione sussidiaria sia necessario non un mero timore di subire atti persecutori bensì un **effettivo e concreto rischio** di subire un grave danno;

-per grave danno, ai fini dell'istituto in analisi, rilevino: *“a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine; c) la **minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale**”*;

-ai fini del riconoscimento dello *status* di soggetto ammesso alla protezione sussidiaria, possa attribuirsi rilevanza, quale **agente persecutore**, tanto allo Stato estero di provenienza del richiedente protezione, quanto a soggetti che esercitano prerogative pubbliche all'interno dello Stato ovvero a soggetti terzi e privati che lo Stato non sia in grado o non intenda di controllare;

- nel concreto caso in esame, non ricorrano i presupposti per affermare la sussistenza di un effettivo e concreto rischio di subire un grave danno certamente non ricorrendo alcuna delle condizioni sopra menzionate, attenendo il rischio morte, ove vero, a fatti esclusivamente di diritto interno e questioni prettamente familiari, peraltro simili e stereotipati a racconti di altri soggetti provenienti dallo stesso paese

**III)** -la qualifica di persona che può essere ammessa alla **protezione umanitaria** può attribuirsi a colui che, cittadino di un paese terzo, in presenza di oggettive e gravi situazioni personali non possa, in ragione di dette oggettive e gravi situazioni personali, essere allontanato dal territorio nazionale;

-i motivi di carattere umanitario che legittimano il soggiorno dello straniero in Italia in buona sostanza possano corrispondere a: 1) obblighi previsti dalle Convenzioni internazionali che impongono allo Stato italiano di adottare misure di protezione a garanzia di diritti umani fondamentali; 2) obblighi di protezione imposti allo Stato italiano da norme costituzionali; 3) altre esigenze di carattere umanitario non legate a precisi obblighi costituzionali o internazionali;

-i motivi legittimanti il riconoscimento della protezione umanitaria sicuramente vi rientrino particolari condizioni di vulnerabilità personale (dipendenti, ad esempio, da ragioni di salute o di età del richiedente protezione, ovvero da situazioni di grave instabilità politica

caratterizzata da episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, ovvero da carestie o disastri naturali o ambientali) ovvero allorquando sussista la possibilità (salvi i casi di sovrapposizione con altro forme di protezione dello straniero) che il richiedente, ove espulso, *“possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvio verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”*;

**-nel concreto caso in esame**, il richiedente, attraverso la produzione documentale, ha dimostrato di essersi inserito ed integrato nel mondo del lavoro.

Invero la protezione umanitaria è una misura residuale che presenta caratteristiche necessariamente non coincidenti con quelle riguardanti le misure maggiori.

Condizione per il rilascio di un permesso di natura umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6 è, infatti, il riconoscimento di una situazione di vulnerabilità da proteggere alla luce degli obblighi costituzionali ed internazionali gravanti sullo Stato italiano.

L'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, pur non trovando il caso de quo una corrispondenza in fattispecie astratte previste dalla normativa, va riconosciuto al ricorrente atteso che si è in presenza di una situazione di tutela connessa alla necessità di adeguare la disciplina alle previsioni costituzionali o internazionali rilevanti in materia di diritti dell'uomo. Tanto più in considerazione della mancanza di prospettive nel paese d'origine anche in ordine alle scelte di vita quotidiana.

La peculiarità della materia comporta l'integrale compensazione delle spese di lite.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, così dispone:

1) rigetta la domanda diretta ad ottenere il diritto alla protezione sussidiaria e lo status di rifugiato;

2) Accoglie la domanda subordinata formulata con il ricorso e riconosce a  
nato a Madaripur un villaggio nel Bangladesh in data 10.11.1997, la protezione umanitaria ai sensi dell'art. 5, comma 6 d. lgs. 286/1998 con il conseguente diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3) compensa le spese di lite;

Si comunichi alle parti (compreso il pubblico ministero) e al difensore.

Venezia, 17.12.2018

IL GDT  
Dott. Giovanni Calasso



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
DEPOSITATO

18 DIC. 2018

UFFICIO  
DALL'UFFICIO  
CAUSARIO  
DALL'UFFICIO